



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Verbale n. 1 Data 30.01.2017	OGGETTO: parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019
---	--

Il sottoscritto Dott. Francesco Manconi, revisore di questo Ente ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, dichiara di aver ricevuto a mezzo mail in data 25 gennaio 2017 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, modificato successivamente con la nota prot. 143 del 27.01.2017 dietro apposita richiesta del sottoscritto n. 1/2017/TDS.

Premesso che il revisore ha:

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e corretto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- visto i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visto i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

DELIBERA

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Tadasuni che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tadasuni, lì 30.01.2017

Il Revisore Unico
Dott. Francesco Manconi
firmato digitalmente

Il Revisore,

- **visto** l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014, in base al quale «*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. [...] I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;*
- **visto** l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale:
 - «*1. 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. [...].*
 - 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
 - 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
 - 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 - 5. Il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
 - 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. [...]*»;
- **richiamato** il punto 8.4 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che disciplina puntualmente il documento unico semplificato prevedendo il seguente contenuto minimo:
 - 1) *indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo del mandato:*
 - organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard [...];
 - individuazione delle risorse, degli impieghi e verifica della sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
- disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni (...) con i vincoli di finanza pubblica;

2) obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione:

- individuazione, per ogni singola missione/programma degli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione nonché degli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento;
 - per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa;
 - per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento;
 - obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
 - analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - programmazione dei lavori pubblici;
 - programmazione del fabbisogno di personale;
 - piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;
 - ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011;
- **considerato** che la popolazione del comune in oggetto non supera i 5.000 abitanti e che pertanto l'ente è legittimato ad adottare il DUP semplificato.

Relativamente al DUP 2017/2019 approvato dalla G.C. con atto n. 70 del 21.12.2016, il Revisore ha verificato:

- la completezza del documento in base ai contenuti indicati dal principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 riscontrando i seguenti elementi di difformità:
 - arco temporale della sezione strategica coincidente con la durata del bilancio di previsione anziché con quella del mandato;

- mancata illustrazione dei riflessi che la realizzazione delle opere pubbliche produce sulla spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.06.2015;
- l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:
 1. **Programma triennale dei lavori pubblici**
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 *non risulta adottato* dalla G.C. in quanto - come si evince dalla nota prot. 143 del 27.01.2017 - l'Ente non intende realizzare opere di importo superiore a euro 100.000,00;
 2. **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 per il periodo 2017-2019, è stato oggetto di deliberazione della G.C. n. 69 del 21.12.2016. *Il Revisore rileva che relativamente a tale atto l'Ente non ha richiesto alcun parere al sottoscritto;*
 3. **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, c. 4 del D.L.98/2011 *non risulta adottato* dalla G.C.;
 4. **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 della L. 133/2008 *non risulta adottato* dalla G.C. in quanto l'Ente non intende alienare alcun immobile;
 5. **Piano biennale forniture e servizi**
Il piano di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 *non risulta adottato* poiché - come specificato nella nota prot. 143 del 27.01.2017, non è previsto l'acquisto di tali beni e servizi;
- l'attendibilità e la congruità delle previsioni contenute nel DUP con lo schema del bilancio di previsione approvato dalla G.C. con atto n. 71 del 21.12.2016.

Tutto ciò premesso, il Revisore:

- ✓ visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- ✓ visto il "nulla da osservare" del Segretario Comunale;

esprime **parere favorevole** all'approvazione del DUP 2017/2019.

Il Revisore raccomanda che le osservazioni sopra riportate siano analizzate attentamente dai Responsabili e trovino concreta rappresentazione nei successivi documenti di programmazione che l'Ente sarà chiamato a redigere ed approvare.

Infine, il Revisore rammenta che il Documento Unico di Programmazione sottoposto a parere, una volta approvato dal Consiglio, rappresenta un vincolo per il governo dell'ente e, in particolare, per la predisposizione del bilancio finanziario. Per contenere il rischio che gli organi politici assumano decisioni non coerenti con gli orientamenti definiti nel DUP, il regolamento di contabilità (ai sensi dell'art. 170, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.), individua i casi di inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta non coerenti con le previsioni del DUP. A tal fine raccomanda di mantenere il DUP aggiornato a salvaguardia della sua funzione.

Il Revisore Unico
dott. Francesco Manconi
firmato digitalmente